

DIRITTO SOCIETARIO

## Norme di comportamento ad hoc ai sindaci delle quotate

De Angelis a pag. 32

Il Consiglio nazionale dei **commercialisti** ha posto in consultazione le nuove regole

# Quotate, norme doc ai sindaci

## Occhio a informative Consob, codici etici e controllanti

DI LUCIANO DE ANGELIS

**P**articolare attenzione ai casi in cui i sindaci devono effettuare apposite comunicazioni alla Consob, al rispetto dei codici di comportamento eventualmente adottati dalla società quotata e alle disposizioni impartite dalle controllanti alle controllate.

Sono alcuni degli aspetti di maggior rilievo traibili dalle nuove Norme di comportamento per i sindaci delle società quotate, da ieri online sul sito del Consiglio nazionale dei **commercialisti** ([www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)). Il testo delle norme è posto in pubblica consultazione per tutti i professionisti, le istituzioni e i soggetti interessati a presentare osservazioni e commenti sul documento fino al prossimo 15 febbraio. I contributi dovranno essere inviati alla Fondazione nazionale dei **commercialisti** all'indirizzo mail: [consultazione@fncommercialisti.it](mailto:consultazione@fncommercialisti.it)

Le società quotate come noto, oltre a molte delle norme del codice civile, sono tenute a rispettare quelle del dlgs 58/98 (che al collegio sindacale dedica l'intera sezione quinta con gli artt. da 148 a 154),

alcune disposizioni speciali e a tener conto delle deliberazioni e comunicazioni Consob. In virtù di ciò le norme delle quotate per alcuni aspetti differiscono da quelle delle non quotate (per esempio in merito alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile controlli in cui i sindaci delle quotate devono tener conto dei doveri e poteri previsti dagli artt. 149 e 150 del Tuf) e per altro sono del tutto specifiche.

In merito a queste ultime, per esempio, la norma 3.9 prevede nelle società le quali mediante informativa al pubblico dichiarano di attenersi alle regole del governo societario stabilite dai codici di comportamento redatti dalle società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il collegio è chiamato a vigilare anche su dette regole di governo societario.

Qualora poi la quotata abbia delle società controllate i sindaci della controllante sono tenuti a vigilare sull'adeguatezza delle disposizioni impartite da quest'ultima alle controllate (norma 3.10). Altresì

oggetto di verifica risulta poi l'adeguatezza delle procedure adottate dal cda per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate, nonché la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti (norma 3.11).

La norma 5.8, esplicita come debba essere concretamente esercitato dall'organo di controllo il potere (che non spetta ai sindaci delle non quotate) di convocare anche individualmente il cda e il comitato esecutivo (art. 151, comma 2 del Tuf). La norma 5.9, di contro è dedicata ai rapporti col dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, da cui i sindaci possono acquisire informazioni da verbalizzare sul loro libro.


Di estremo rilievo appare poi la norma 6.5 in merito alle irregolarità riscontrate dall'organo di controllo da comunicare alla Consob (art. 149, comma 3 del Tuf). Da un lato viene previsto che le irregolarità oggetto di comunicazione «possano riferirsi anche a fatti o situazioni sintomatiche del compimento di irregolarità e devono essere adeguatamente documentate o provate, dall'altro si chiarisce

che la rilevanza delle irregolarità riscontrate dovrà essere valutata in relazione alla struttura o alle altre caratteristiche della società nonché tenendo conto della loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi della società, delle cause che le hanno determinate, dell'entità dei rischi per la continuità aziendale e delle perdite che ne possono conseguire».

La legge, evidenzia Raffaele Marcello, consigliere del Cndcec con delega ai principi contabili ha progressivamente valorizzato il ruolo del collegio sindacale nelle società quotate, affidando a esso nuovi compiti e responsabilità. All'esito di questa evoluzione, il collegio sindacale delle società quotate si trova a ricoprire una posizione apicale nel complessivo sistema dei controlli e deve operare quale necessario collettore e interprete dei flussi informativi generati dai diversi organi e funzioni aziendali. Le nuove Norme di comportamento provvedono a implementare e aggiornare i **previgenti principi** alla luce numerosi interventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina che nell'ultimo decennio hanno incisivamente rinnovato il ruolo dei sindaci nelle società quotate.

## Le norme ad hoc per le quotate

Sezione	Le norme ad hoc per le quotate
Q.3.9	Vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario
Q.3.10	Vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate
Q.3.11	Vigilanza sulle operazioni con parti correlate
SEZIONE	Partecipazione alle riunioni degli organi sociali
Q.4.3	Partecipazione alle riunioni dei comitati interni
SEZIONE	Poteri del collegio sindacale
Q.5.8	Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo
Q.5.10	Acquisizione delle informazioni dal comitato controllo e rischi
Q.5.11	Acquisizione delle informazioni da comitati interni, organi e funzioni
SEZIONE	Riscontro e denuncia di fatti censurabili
Q.6.5	Comunicazione alla consob



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento: 082243